COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

128.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719);

Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930);

Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376) 3

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 3, 7, 8

Anselmi Tina (gruppo DC), *Relatore* 3

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 7

Grippo Ugo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 8

Pellegatti Ivana (gruppo comunista-PDS) 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719); Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930); Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappiello ed altri: « Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne »; Filippini Giovanna ed altri: « Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile »; Cavigliasso ed altri: « Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile ».

Ricordo che nella seduta del 4 luglio scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed è stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto.

L'onorevole Anselmi, relatore, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato nominato per la formulazione del nuovo testo.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Ricordo che nella seduta del 4 luglio scorso era stato costituito un Comitato ristretto al fine di approfondire l'oggetto delle diverse proposte. I lavori si sono conclusi con la definizione di un testo unificato, nel quale si sono riconosciute tutte le parti politiche, cui è stato dato il seguente nuovo titolo: « Azioni positive per l'imprenditoria femminile ».

Esso risulta del seguente tenore:

Azioni positive
per l'imprenditoria femminile.

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dirette a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito delle imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione di donne;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione femminile o a preva-

lente partecipazione di donne nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

ART. 2.

(Beneficiari).

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza, assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

ART. 3.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 30 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994, in ragione di lire 10 miliardi annui.

ART. 4.

(Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali).

1. A valere sulle disponibilità del Fondo previsto all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, lettera *a)*, costituiti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese di impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o l'acquisto di attività commerciale, turistica o nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica e/o organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti del primo comma che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88 i contributi previsti dal comma 1, alla lettera *a)* e *b)* possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle medesime disponibilità di cui al primo comma, sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai

soggetti di cui all'articolo 2, lettera *b)*, per le attività ivi previste.

ART. 5.

(Crediti di imposta).

1. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4 ed in misura ad essi equivalente, di usufruire dei crediti di imposta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Per la concessione di tali crediti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le relative modalità di attuazione.

ART. 6.

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni).

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

ART. 7.

(Revoca e cumulabilità delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari per il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge e da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

ART. 8.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, lettera *a)*, possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a 300 milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento di quello di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. Per i soggetti del primo comma che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/8B il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento di quello di riferimento.

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, allo scopo di porre i predetti

istituti ed aziende in grado di praticare il tasso agevolato previsto nel presente articolo.

3. Per gli interventi previsti nei commi primo e secondo, sono conferite annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 9.

(Garanzia integrativa).

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 9 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo previsto nell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, da quelle del Fondo previsto nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo previsto dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale o, relativamente alla garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con deliberazione del Comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

ART. 10.

(Comitato per l'imprenditoria femminile).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli Istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi; da una rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative sul piano nazionale aventi tra i propri fini lo sviluppo e la promozione dell'imprenditorialità femminile.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con l'osservatorio previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femmenile.

6. Per la realizzazione dei compiti indicati, è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

ART. 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

ART. 12.

(Iniziativa delle regioni).

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, realizzano, per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica, progettazione organizzativa di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento, di cui al precedente comma possono ottenere contributi, dal fondo istituito all'articolo 3 della presente legge, nella misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1992, 10 miliardi per l'anno 1993, 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « imprenditorialità femminile ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo che il testo unificato venga adottato come base di discussione e mi auguro che le Commissioni competenti esprimano i prescritti parere in tempi brevi affinché si possa votare in via definitiva il progetto di legge; sebbene la sua consistenza finanziaria sia quasi simbolica, esso assume un valore politico cui, come rappresentante del mondo femminile, ritengo debba essere attribuito il dovuto rilievo.

PRESIDENTE. Concordo sulla proposta avanzata dal relatore e mi associo all'augurio espresso in merito ad una rapida approvazione del testo, con la quale verrebbe completata l'opera cui abbiamo dato inizio, con risultati positivi, approvando la legge sulle pari opportunità n. 125 del 1991.

IVANA PELLEGATTI. Condivido il giudizio positivo espresso dal relatore; del resto la mancata presentazione di emendamenti sta ad indicare come all'interno del Comitato si sia lavorato bene, raggiungendo un risultato cui attribuiamo un significato politico non indifferente.

Se riuscissimo ad approvare il testo almeno in questo ramo del Parlamento, potremmo dire di aver raggiunto un buon risultato, offrendo la possibilità nella prossima legislatura di esaminarlo in tempi molto rapidi.

Ricordo tra l'altro che durante l'esame del disegno di legge finanziaria è stato inserito, con il voto favorevole di tutti i gruppi, uno stanziamento. Rinnovo pertanto l'auspicio di una rapida espressione dei pareri affinché si giunga quanto prima all'approvazione del provvedimento.

ANNALISA DIAZ. Concordo con quanto detto dal relatore; mi riservo di intervenire, anche per motivi scaramantici, quando perverranno i pareri delle Commissioni competenti. Mi sembra importante invece che si giunga oggi all'adozione di un testo base per poi passare agli adempimenti successivi.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come base per la discussione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

(È approvata).

Ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del regolamento il testo unificato sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO